



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
UFFICIO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA DIGITALIZZAZIONE

All'Avv. Alessia Grillo
Segretario Generale Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
grillo@regioni.it
conferenza@pec.regioni.it

e.p.c Al Dott. Danilo Capitanio
Ufficio studi - Supporto lavori Commissione
Affari istituzionali – CINSEDO
capitanio@regioni.it

Al Capo del Dipartimento Funzione Pubblica
Dott. Marcello Fiori

Al Direttore dell'Unità di missione per
l'attuazione del PNRR
Dott. Paolo Vicchiarello
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”. ***Frequently Asked Questions (FAQ) in merito alla scadenza delle attività di progetto e ai contratti stipulati (o da stipulare) con i professionisti e gli esperti***

1. SCADENZA PROGETTO

1.1 Quali sono le date di scadenza fissate per le attività di progetto?

Le scadenze delle attività di progetto sono riportate nella scheda progetto “*Assistenza tecnica a livello centrale e locale*”, allegata al Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica n. 37392805 del 13/12/2021. Ad oggi, la scadenza per tutte le attività ancora in corso è prevista per il **31/12/2025**.

La scheda progetto è disponibile al seguente link: <https://www.espertipnrr.it/il-progetto-dei-1000-esperti/>.



1.2 Per quale motivo esiste una discrasia tra la data di scadenza delle attività di progetto (31/12/2025) e la data di raggiungimento del target finale (30/06/2025)?

Il target finale per la riduzione dell'arretrato e della durata media dei procedimenti oggetto di rilevazione è fissato al **30/06/2025**. Le Regioni e le Province autonome dovranno presentare al Dipartimento della funzione pubblica il "Rapporto di monitoraggio e valutazione" riferito al I semestre 2025 entro e non oltre il **31/12/2025** coincidente, ad oggi, con la data di scadenza delle attività di progetto.

2. CONTRATTI STIPULATI CON I PROFESSIONISTI E GLI ESPERTI

2.1 Qual è il termine massimo di scadenza per i contratti stipulati con gli esperti e i professionisti?

Il Decreto-legge n. 80/2021 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* stabilisce all'art. 1, comma 2 che *"al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1, possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026"*.

Pertanto, in sede di stipulazione di un nuovo contratto con un esperto o un professionista o in sede di rinnovo o proroga, spetta alla Regione o Provincia autonoma stabilirne la durata nel rispetto del termine massimo del **31/12/2025**, coincidente, ad oggi, con la scadenza naturale delle attività di progetto.

2.2 È possibile prorogare o rinnovare il contratto degli esperti o professionisti per più di una volta?

Il Decreto-legge n. 80/2021 stabilisce all'art. 1, comma 2 che *"[...] tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta"*.

Pertanto, un contratto può essere prorogato una sola volta. Parimenti può essere rinnovato una sola volta.



2.3 La durata della proroga può essere diversa da quella del contratto iniziale?

La proroga rientra tra le facoltà della Regione o Provincia autonoma nel caso in cui, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'esperto o al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuita contrattualmente, intenda differire il termine di scadenza previsto dal contratto. Pertanto, la durata della proroga può ben avere durata differente dal contratto cui è connessa.

2.4 La durata del rinnovo può essere diversa da quella del contratto iniziale?

Sì, trattandosi di un nuovo contratto stipulato con lo stesso soggetto, ma con durata e importo eventualmente diversi rispetto a quanto originariamente pattuito.

2.5 La proroga e il rinnovo sono da considerarsi alternativi?

No, la proroga e il rinnovo **non** sono da considerarsi alternativi. Pertanto:

- 1) se il contratto è stato già rinnovato, lo stesso potrà essere prorogato, ma non rinnovato ulteriormente;
- 2) se il contratto è stato già prorogato, lo stesso potrà essere rinnovato, ma non prorogato ulteriormente.

2.6 È possibile aumentare o diminuire il numero di giornate già pattuite in contratto vigente?

Sì, infatti la circolare n. 39994839 del 05/05/2022 stabilisce al punto 3.3 quanto segue: “...*in caso di rimodulazione del numero di giornate, in incremento o diminuzione, rispetto a quelle inizialmente pattuite, è prevista la possibilità di una modifica contrattuale mediante specifico addendum*”.

Il Direttore

Cons. Elio Gullo